

12:11 11 MAR 2015

Consiglio Regionale del Piemonte

PFI



A00005612/A0300C-01 12/03/19 CR

**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE**

C.R. 2.15.2/1586/19/X

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte**ORDINE DEL GIORNO**

N° 1582

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula



trattazione in Commissione

**OGGETTO:** *Adozione urgente di una normativa nazionale di istituzione del salario orario minimo legale.**Il Consiglio regionale del Piemonte,***premessi che**

- il lavoro rappresenta, senza alcun dubbio, un aspetto importantissimo della vita dell'uomo; non è solo fonte essenziale di sussistenza, ma è anche alla base del benessere individuale e collettivo, costituendo un rilevante strumento per la realizzazione di sé e per l'inclusione sociale;
- il diritto internazionale ed europeo hanno, pertanto, stabilito obblighi per gli Stati al fine di assicurare la piena attuazione del diritto al lavoro. La Carta Sociale Europea del 1961 ha previsto, infatti, che *"tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro e alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente"* (Parte I, articolo 4). La risoluzione n. 1993, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 10 aprile 2014, ha poi stabilito che gli Stati membri approvino nei loro ordinamenti misure volte a *"garantire un salario minimo nazionale e piani di protezione sociale ad un livello che corrisponde alle esigenze di sviluppo nazionali"*;

- pur nella diversità dei sistemi di relazioni industriali e di diritto sindacale che caratterizza i paesi membri dell'Unione europea, è comunque ravvisabile una comune tendenza al decentramento della contrattazione collettiva e, parallelamente, alla generalizzazione dell'istituto del salario minimo legale. Su ventotto Stati che compongono l'Unione europea, ben ventidue sono dotati di un sistema legale di determinazione dei minimi salariali. Alcuni di questi hanno una lunga tradizione alle spalle (si pensi, in particolare, alla Francia); altri invece si sono aggiunti più recentemente, come la Germania;
- tra i paesi europei ancora privi di un sistema di determinazione legale dei salari minimi figura l'Italia, che, tra l'altro, è l'unico paese ancora senza legislazione a riguardo tra quelli dell'Europa meridionale;
- nel nostro Paese, infatti, la normativa nazionale non prevede l'individuazione di un livello di salario minimo. La contrattazione collettiva tra sindacato ed imprenditori sul livello di paga base assume, pertanto, un'importanza maggiore, oltre che margini di manovra più alti. Tale disciplina, tuttavia, lascia aperte evidenti falle nel sistema, provocando sacche di assenza di tutela per importanti fasce di lavoratori;
- se si analizzano i dati relativi alla percentuale di lavoratori effettivamente coperta dal salario minimo contrattuale, si rileva che l'Italia è il Paese con la quota di persone *escluse* più elevata, con un valore medio del 13% (e con picchi di oltre il 40% nel settore dell'agricoltura, del 30% nelle costruzioni e di oltre il 20% nelle attività artistiche e di intrattenimento e nei servizi di hotel e ristorazione). Si stima, cioè, che siano circa 2 milioni i lavoratori che, nel nostro Paese, non hanno un contratto collettivo di riferimento e oltre 2,5 milioni i cosiddetti *working poors*, vale a dire i lavoratori che ricevono salari al di sotto dei minimi stabiliti dalla contrattazione;

#### **sottolineato che**

- nel nostro ordinamento, la questione del salario minimo legale è sempre rimasta sotto traccia nonostante gli obblighi assunti con le convenzioni OIL e quanto disposto dall'articolo 36 della Costituzione, che prevede che la retribuzione sia proporzionata

alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e sia comunque sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;

- nella perdurante assenza di un salario minimo stabilito a livello legislativo per tutti i lavoratori subordinati, è dunque il codice civile, e più precisamente l'articolo 2099, comma secondo, ad attribuire, in via primaria, alla contrattazione collettiva il compito di stabilire la misura della retribuzione dovuta dal datore di lavoro al prestatore. Ne consegue, dunque, che sono i giudici del lavoro, sulla base del medesimo articolo, in assenza di pattuizione tra le parti ovvero nell'ipotesi di retribuzione insufficiente, a dover tradurre nel concreto i principi sanciti dal sopra richiamato articolo 36 della Costituzione;

#### **evidenziato che**

- già in data 13 settembre 2016 era stata presentata in seno al Consiglio regionale una proposta di legge al Parlamento (la n. 223) per l'istituzione del salario minimo orario, su iniziativa del Gruppo del Partito Democratico (primo firmatario l'allora Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus);
- in data 3 maggio 2018, è stato depositato al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 310 "Istituzione del salario minimo orario", di iniziativa parlamentare del senatore Mauro Laus. Tale atto è attualmente in corso di esame in 11<sup>a</sup> Commissione permanente, congiuntamente ad un altro disegno di legge depositato solo successivamente (precisamente in data 12 luglio 2018). Nella seduta del 15 gennaio 2019 è stato proposto un ciclo di audizioni a riguardo, che tuttavia non risulterebbe ancora calendarizzato;

#### **evidenziato ancora che**

- in data 18 luglio 2018, è stato depositato alla Camera dei deputati l'atto n. 947 "Istituzione del salario orario minimo legale", di iniziativa dell'onorevole Graziano Delrio, assegnato alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente in sede referente in data 18 dicembre 2018, ma la cui trattazione non risulta ancora iniziata;

**ritenuto che**

- l'istituzione di una retribuzione minima garantita per legge rappresenterebbe uno strumento molto efficace per attuare una maggiore equità e tutela della posizione di debolezza del lavoratore nel rapporto di lavoro, conferendogli maggiore potere contrattuale;
- il riconoscimento di una retribuzione minima contribuirebbe, inoltre, in maniera molto rilevante, a ridurre fenomeni di sfruttamento che, ad oggi, non sono evitati dai minimi salariali stabiliti nei contratti nazionali, poiché, come è noto, questi lasciano senza una copertura ben il 30-40% del mercato del lavoro italiano, dalle imprese di modeste dimensioni ai lavoratori atipici.

**Tutto ciò premesso e considerato,**

**IMPEGNA**

**la Giunta regionale del Piemonte**

- **ad attivarsi con urgenza** nei confronti del Parlamento italiano affinché si arrivi quanto prima all'adozione di una normativa nazionale di istituzione del salario orario minimo legale, mediante l'approvazione, in tempi rapidi, degli atti sopra richiamati.

*Torino, 8 marzo 2019*

**FIRMATO IN ORIGINALE**

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)